

Assegno Unico: erogazione d'ufficio per i già beneficiari

Gentile Cliente,

con la Circolare n. 132/2022, l'Inps ha reso noto che dal prossimo 1° marzo 2023 l'Assegno Unico e Universale verrà riconosciuto d'ufficio senza necessità di presentare una nuova domanda. Ciò varrà solamente per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Assegno unico per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente.

Con questa informativa intendiamo riepilogare termini e modalità di fruizione.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Premessa

Nell'ambito del processo di semplificazione realizzato anche grazie ai fondi garantiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (PNRR), l'Inps, con la Circolare n. 132/2022, ha reso noto che **dal 1° marzo del 2023, coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno Unico e Universale (AUU)** per i figli a carico, accolta e in corso di validità, beneficeranno dell'**erogazione d'ufficio della prestazione**, senza l'onere di presentare una nuova domanda.



ATTENZIONE - La domanda, invece, dovrà essere presentata da coloro che non hanno

mai fruito dell'Assegno Unico e quanti avevano prima del 28 febbraio 2023 trasmesso una istanza che non è stata accolta o non è più attiva.

Resta ferma, in ogni caso, la necessità di **rinnovare l'ISEE** per poter usufruire dell'importo completo.

Comunicazione di eventuali variazioni

Nelle ipotesi in cui rispetto alle condizioni precedentemente dichiarate nella domanda si dovessero essere verificate delle variazioni, è onere dei richiedenti - potenziali beneficiari - intervenire tempestivamente sull'istanza da essi inviata per adeguarne i contenuti alla luce delle rilevanti circostanze sopravvenute.

Tra le situazioni che possono dare luogo a modifiche si riportano a titolo esemplificativo:

- ➔ la nascita di figli;
- ➔ la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
- ➔ le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
- ➔ le modifiche attinenti all'eventuale separazione/coniugio dei genitori;

- i criteri di ripartizione dell'Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell'accordo tra i genitori;
- variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni;
- variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall'eventuale altro genitore.

In assenza di variazioni segnalate dall'utente ovvero in assenza di variazioni non comunicate dal beneficiario ma che potrebbero essere intercettate in automatico dalle procedure dell'Inps, l'Assegno unico verrà erogato alle medesime condizioni in essere già verificate nel corso delle precedenti istruttorie.

Modalità di presentazione della domanda per i nuovi beneficiari

In caso di soggetti che non hanno mai beneficiato dell'Assegno unico - ovvero che hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda stessa si trova nello stato "Respinta", "Decaduta", "Rinunciata" o "Revocata" - al fine del riconoscimento del beneficio per l'annualità che decorre dal 1° marzo 2023, sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda di Assegno unico e universale, con le consuete modalità.

In particolare, la domanda dovrà essere inoltrata all'Inps attraverso i seguenti canali:

Portale web dell'Istituto	→ utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla <i>home page</i> del sito www.inps.it , se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
Contact Center Integrato	→ contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
Istituti di Patronato	→ utilizzando i servizi offerti dagli stessi.



NOTA BENE - Per le domande presentate entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell'anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.

Termini di presentazione ISEE

Come detto, per poter usufruire dell'importo completo, **è necessario procedere alla presentazione della nuova DSU per l'anno 2023** (propedeutica al rilascio dell'ISEE).

A riguardo si precisa che:

- 1 L'ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 continua a essere utilizzato per la determinazione degli importi dell'Assegno unico relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023.
- 2 In assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente attestata, l'importo dell'Assegno unico sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.
- 3 Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per l'annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento di vostro interesse.

Cordiali Saluti